

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2013

1. La misura del diritto annuale per l'anno 2013

Per l'anno 2013 restano valide le misure del diritto annuale definite per l'anno 2012 dal D.I. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato.

Con **Nota del 21 dicembre 2012, Prot. n. 0261118**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha così determinato le misure del diritto annuale per l'anno 2012 dovuto alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel REA, in applicazione dell'articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010.

Restano pienamente valide, anche per l'anno 2013, le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, che alle misure transitorie definite quasi due anni fa per i soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.

Nella Circolare in questione vengono pertanto indicate le **misure del diritto annuale** che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2013 e confermata l'applicazione per l'anno 2013 anche dell'articolo 7 del citato decreto del 21 aprile 2011 relativo al **fondo perequativo**.

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2013 sono determinati in base alle tabelle che seguono.

A. MISURE FISSE

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	88,00
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	200,00

B. MISURE TRANSITORIE

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) N.B. I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali.	30,00 (*)

(*) Importo dovuto in via transitoria.

Tabella n. 3 – **SOCIETA'**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	100,00 (*)
Imprese con ragione di società semplice non agricola	200,00 (*)
Società tra avvocati (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	200,00 (*)
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	200,00 (**)
Società di persone (SNC – SAS)	200,00 (**)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL)	200,00 (**)

(1) Nella **Nota del 21 dicembre 2012, Prot. 0261118**, viene precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

(*) Importo dovuto in via transitoria.

(**) All’importo in misura fissa va aggiunto l’importo derivante dall’aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 4).

C. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2 e 3, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2012**, le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, di cui alla successiva Tabella 4.

Tabella n. 4 – **Scaglioni di fatturato e aliquote**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 €

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (importo arrotondato) (1) (4)	18,00
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (1) (4)	40,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola (1)	20,00 (*)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola (1)	40,00 (*)
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) (1)	40,00 (*)
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, società di persone e società di capitali (1)	40,00

Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995) (2) (3)	110,00
---	---------------

(*) Importo dovuto in via transitoria.

NOTE:

(1) Le imprese versano, **per ciascuna delle proprie unità locali**, in favore delle Camere di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al **20% di quello dovuto per la sede principale**, fino ad un massimo di 200,00 euro.

Nel caso di contestuale apertura di più unità locali deve essere eseguito un unico arrotondamento finale (*Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009*). Per esemplificare, si riportano due esempi:

Esempio 1- *Apertura di una unità locale: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60$, arrotondamento a 18 euro;*

Esempio 2 - *Apertura di due unità locali: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60 \times 2 = \text{euro } 35,20$, arrotondamento a 35 euro.*

(2) Le **unità locali di imprese con sede principale all'estero** devono versare, per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto pari a **euro 110,00**.

(3) Le **sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** devono versare per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a **euro 110,00**.

(4) Per quanto riguarda le unità locali, il nuovo decreto ha previsto solo importi per unità locali di imprese e non di soggetti REA. Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota ministeriale del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599**.

E. NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO NEL 2013

Le **nuove imprese individuali, iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ed i nuovi soggetti iscritti al REA** nel corso del 2013 sono tenuti al versamento dei diritti fissi indicati nelle Tabelle 1 e 2 tramite Modello F24 o direttamente allo sportello camerale, **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

Le **altre nuove imprese** iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2013 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a **euro 200,00, entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda di iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo indicato per le società semplici agricole (di cui alla Tabella 3).

Le **nuove unità locali**, che si iscrivono nel corso del 2013, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% degli importi sopra citati.

3. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2012

In attesa che vengano comunicate le decisioni riguardanti l'anno 2013, si riporta l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una

maggiorazione del diritto annuale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993, **per l'anno 2012**.

Tabella n. 6

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione
AGRIGENTO	18%
ALESSANDRIA	15%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
CALTANISSETTA	20%
CATANIA	20%
ENNA	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	10%
LIVORNO	20%
MACERATA	20%
MANTOVA	10%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PALERMO	20%
PERUGIA	20%
PISA	20%
PRATO	20%
RAGUSA	10%
RAVENNA	7%
RIMINI	20%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)
VERCELLI	12%
VERONA	10%

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.